

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	188
SEDE PLENARIA	
Schema di decreto legislativo recante « Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>b</i> ) della legge 15 marzo 1997, n. 59 » ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	188
Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, concernente l'istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario » ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	190
AVVERTENZA .....	191

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 14 settembre 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.*

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è svolto dalle 13.25 alle 13.40.

#### SEDE PLENARIA

*Martedì 14 settembre 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, indi del Vicepresidente, Luciano CAVERI.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Schema di decreto legislativo recante « Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze**

**equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, osserva che lo schema di decreto in esame è stato predisposto per procedere al riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) confermato come ente pubblico non economico. Si intende così recuperare efficienza ed economicità di gestione in modo da garantire una maggiore funzionalità nel campo dell'ippica. In tale ottica si inserisce la soppressione dei quattro enti tecnici del settore che vengono incorporati nell'Unione nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il provvedimento, strettamente connesso al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, che ha operato la generale revisione dell'organiz-

zazione e gestione dei giochi e delle scommesse sui cavalli, si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 prevede che l'UNIRE, ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole nonché al controllo della Corte dei conti, è dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile. Inoltre si prevede espressamente che l'UNIRE abbia sede in Roma. A tal proposito ricorda che la Commissione in più occasioni in sede di riordino di diversi enti pubblici ha evidenziato l'opportunità di eliminare nel testo del decreto l'indicazione circa la sede dell'ente da riordinare.

L'articolo 2 indica tra le funzioni dell'UNIRE la promozione del miglioramento della razza equina da competizione, la definizione della programmazione tecnica ed economica delle corse e lo svolgimento delle altre attività connesse. Appare opportuno coordinare la funzione di organizzazione delle corse dei cavalli di cui all'articolo 2, comma 1, con la funzione di definizione della programmazione tecnica ed economica delle corse di cui al comma 2 del medesimo articolo.

L'articolo 3 prevede che una quota dei proventi dell'ente sia destinata a finanziare l'attività delle regioni nel campo dell'ippica: nel testo del decreto non è però indicata la quota precisa da destinare alle regioni. Non appare inoltre opportuno prevedere una collaborazione dell'UNIRE con le regioni e le province autonome anche nell'impostazione dei programmi regionali di ricerca scientifica nel settore.

L'articolo 4 individua gli organi dell'ente costituiti dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del ministro di cui due di comprovata qualificazione ed esperienza individuati nei settori del trotto e del galoppo, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed uno esperto in discipline giuridiche ed economiche. Il

collegio sindacale è composto invece da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del ministro.

L'articolo 4 individua anche le situazioni di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di presidente, di componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

L'articolo 5 disciplina la figura del segretario generale scelto dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente e assunto con contratto dirigenziale di diritto privato di durata quinquennale. Appare opportuno prevedere una coincidenza tra il mandato degli organi dell'Unione e il mandato del segretario generale.

L'articolo 6 stabilisce che l'organizzazione ed il funzionamento dell'UNIRE sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti di amministrazione e contabilità e del personale. In particolare lo statuto dovrà prevedere anche la costituzione del consiglio generale che è l'organo consultivo composto da esperti e da rappresentanti delle associazioni degli operatori di settore nel quale vengono fatte confluire tutte le istanze del mondo ippico e che esprime il parere sugli argomenti che il presidente ritiene di sottoporre all'esame del consiglio medesimo.

L'articolo 7 dispone la soppressione dei quattro enti tecnici del settore a decorrere dal 1° gennaio 2000 con conseguente incorporazione degli stessi nell'UNIRE che subentra nelle relative funzioni, assorbendo il personale dipendente.

L'articolo 8 disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente, mentre l'articolo 9 elenca le risorse finanziarie dell'UNIRE da individuare tra quelle provenienti dalle scommesse e dai proventi per lo sfruttamento del segnale televisivo.

L'articolo 10 disciplina le disposizioni transitorie e finali necessarie per la fase di prima applicazione della nuova normativa. A tal proposito appare necessario coordinare il testo in questione con le altre norme sulla materia.

Conclude rilevando l'opportunità del provvedimento in esame al fine del completamento della revisione del settore dell'ippica.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) riconoscendo la coerenza del provvedimento fa notare l'opportunità di un richiamo espresso nel testo al decreto del Presidente della Repubblica 169/98 che disciplina diversi aspetti del settore ippico. Sottolinea inoltre l'esigenza di riconoscere all'UNIRE anche un compito di promozione della valorizzazione e lo sviluppo del settore ippico e non solo quello di regolazione del settore medesimo. A tal proposito fa presente l'opportunità di un riferimento alla funzione di promozione di iniziative dell'attività ippica, di centri di addestramento e allevamento. Appare inoltre opportuno chiamare l'UNIRE a concorrere con gli altri enti competenti nella materia della prevenzione e repressione del *doping* che altera la competizione dei cavalli.

Pur condividendo la norma di cui al comma 6 dell'articolo 4 sulle incompatibilità con l'esercizio delle funzioni degli organi dell'ente, si domanda se sia più opportuno affidare l'amministrazione di un ente caratterizzato da specificità tecnica quale l'UNIRE, a soggetti che, pur dotati di competenza e qualificazione, non vantino esperienza diretta nel settore dell'ippica oppure a soggetti con comprovata esperienza nel settore medesimo. A tal proposito propone di inserire nel provvedimento una disposizione che limiti il conflitto di interesse non con l'incompatibilità ma con l'affidamento magari ad un *trust* delle attività esercitate al fine di evitare la dispersione di capacità manageriali nel settore dell'ippica.

Infine reputa inopportuno che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano designi un membro del consiglio di amministrazione. Considerando che vi sono regioni in cui non si registrano strutture ippiche rilevanti, potrebbe determinarsi una situazione in virtù della quale il consigliere designato

dalla Conferenza Stato-regioni tuteli gli interessi settoriali solo di alcune regioni generando un conflitto tra le regioni preferite e quelle pretermesse. Si domanda pertanto se non sia opportuno un ampliamento del numero dei consiglieri designati dalla Conferenza Stato-regioni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente l'opportunità di chiarire il rapporto tra quanto previsto all'articolo 4, comma 3, secondo cui due membri del consiglio di amministrazione sono individuati rispettivamente nei settori del trotto e del galoppo e quanto previsto al comma 6 dello stesso articolo 4 che sembra prevedere una situazione di incompatibilità dei settori in questione con l'esercizio delle funzioni di componente del consiglio di amministrazione.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, condivide le considerazioni del relatore sull'opportunità di un chiarimento di quanto previsto all'articolo 4, comma 3. Precisa tuttavia la necessità di tenere distinto il settore del trotto dal settore del galoppo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, concernente l'istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario ».**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U), *relatore*, fa presente che il provvedimento reca « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, concernente l'istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario ». In particolare il provvedimento modifica al-

cuni punti della legge n. 146 del 1980 come modificata dal decreto legislativo n. 361 del 1998.

In primo luogo si chiarisce che la denominazione del servizio è « servizio consultivo ed ispettivo tributario » espungendo così la parola « centrale ». Si è ritenuto opportuno lasciare immutata la sigla, modificando esclusivamente la denominazione del servizio, in ragione delle ulteriori funzioni al medesimo attribuite.

In secondo luogo si elimina la suddivisione tra le categorie di provenienza degli esperti del servizio per semplificare la procedura di nomina degli esperti medesimi.

In terzo luogo si precisa che il coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi partecipa, con diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni riguardanti l'attività specifica.

In quarto luogo si precisa che, per coloro che già appartengono alla pubblica

amministrazione, l'incarico di esperto non può avere natura subordinata. Il rapporto di natura subordinata, connotato dalla esclusività, non può essere che quello che intercorre con l'amministrazione di appartenenza.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».*